

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

6.1 Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS obiettivo 1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificatamente indicato nel presente testo. Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell’art. 53.2 del Regolamento CE 1260/99.

6.1.1 Autorità di gestione

L’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale (POR) è:

Regione Puglia
Presidenza Giunta Regionale
Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: areapolcom@regione.puglia.it

L’Autorità di gestione è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione, e in particolare delle attività indicate all’art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

6.1.2 Attività di coordinamento

Il coordinamento per l’attuazione del POR è affidato, nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, all’Autorità di gestione che dispone di una struttura specificatamente dedicata a detti compiti.

L’Autorità di gestione assicura il coordinamento a livello di Fondi strutturali.

Il coordinamento delle attività di ogni singolo Fondo è affidato alla responsabilità dei seguenti Assessorati:

- FEOGA
Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca
Settore Agricoltura
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica:

- SFOP
Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca
Settore Pesca
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica:

- FSE

Assessorato Formazione professionale, Lavoro, Pubblica Istruzione, Diritto
allo studio, Università
Settore Formazione professionale
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica:

Le attività del FESR sono coordinate dall’Autorità di gestione del POR, che si incontrerà periodicamente con i settori responsabili del coordinamento dei fondi

La stessa, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento generale, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità ai Settori innanzi indicati eventuali elementi di carattere generale, ivi compresi quelli comunicati dall’Autorità di gestione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), che hanno ripercussioni orizzontali sugli interventi.

I settori responsabili del coordinamento per Fondo si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull’attuazione degli interventi di propria competenza secondo le indicazioni e le richieste dell’Autorità di gestione del POR .

Quest’ultima, sulla base delle informazioni relative allo stato di attuazione del POR, incontra i settori responsabili del coordinamento dei Fondi, per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi.

Se necessario e ogni qualvolta i settori di coordinamento lo ritengano opportuno, il problema viene posto all’attenzione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR, alle cui decisioni i settori devono conformarsi.

L’Autorità di gestione riferisce al CdS sull’attività di coordinamento effettuata.

Coordinamento tra livello centrale e regionale

L’indispensabile coordinamento tra i programmi operativi nazionali e il POR, verrà assicurata attraverso:

- la partecipazione al C.d.S delle amministrazioni centrali titolari di programmi operativi nazionali;
- l’invio periodico alle amministrazioni di cui sopra di un documento che illustra le operazioni e gli interventi effettuati nei settori di competenza e le eventuali modificazioni o integrazioni al complemento di programmazione;

la presentazione al C.d.S, almeno una volta l’anno, di un documento relativo al coordinamento territoriale degli interventi, redatto a cura dell’autorità di gestione del POR, sulla base dell’attività del C.d.S del Q.C.S. e dei documenti di “regionalizzazione” predisposti dalle Autorità di gestione dei PON.

Coordinamento a livello regionale e di programma operativo

Le funzioni di direzione politica in materia di programmazione economica, di piani settoriali da attuare nonché l’emanazione di direttive generali per l’azione

amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento di obiettivi prefissati, sono esercitate dalla Giunta regionale.

I compiti amministrativi e tecnici relativi all’elaborazione e all’attuazione del programma economico regionale e la verifica dei piani settoriali sono affidati al Settore Programmazione.

Il coordinamento tra programmazione economica, piani settoriali e POR è assicurato sia attraverso la partecipazione del Settore Programmazione al CdS e al Comitato di Concertazione delle parti economiche e sociali, sia attraverso l’istituzione presso detto Settore del Nucleo regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Il Settore Programmazione predisporrà una relazione annuale, da presentare al CdS, sull’attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali, evidenziando i risultati conseguiti dagli investimenti effettuati in ambito POR.

L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie assolve agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del POR.

L’Area di Coordinamento è organizzata in tre servizi. Ciascun servizio, secondo l’ordinamento regionale, attua gli indirizzi programmatici dell’organo politico nello svolgimento dell’azione amministrativa e adotta su un piano di piena autonomia funzionale, i provvedimenti di propria competenza.

Il primo servizio “Gestione del Programma e Comunicazione”, che sarà dotato di almeno sette unità di personale di professionalità adeguata, provvede a:

- predisporre la proposta tecnica del complemento di programmazione;
- predisporre, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, le riprogrammazione e/o rimodulazioni del Programma;
- redigere le relazioni di esecuzione;
- attuare le azioni di informazione e pubblicità;
- curare l’attività di partenariato;

Il servizio è deputato alle attività di gestione del Programma.

Il secondo servizio “Monitoraggio e Gestione finanziaria”, da dotare di almeno sei unità di personale di professionalità adeguata, svolge compiti di:

- Coordinamento del sistema di monitoraggio;
- Elaborazioni statistiche e finanziarie;
- Trasmissioni dei dati di monitoraggio al MTBPE;
- Gestione dei flussi finanziari e coordinamento del sistema contabile del Programma;
- Certificazione e presentazione delle richieste di pagamento relativamente al FESR (Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d)

Il terzo servizio “Controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie”, da dotare di almeno sei unità di personale di professionalità adeguata, è deputato a:

- vigilare sul rispetto della normativa comunitaria;
- verificare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di gestione e controllo;
- predisporre le relazioni annuali sulle attività di controllo;
- attestare la fondatezza della certificazione finale di spesa dell'intervento ai sensi dell'art. 38, punto , lett.f del Reg. (CE) 1260/99.

6.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

A livello istituzionale, alle Autonomie Locali compete, oltre alla partecipazione alla fase di programmazione delle Regioni, l’identificazione delle opportunità locali, la formulazione delle proposte progettuali, collocate all’interno degli obiettivi definiti dalla Regione, spesso la realizzazione degli interventi, la loro focalizzazione su un numero limitato di priorità, la loro operatività in un quadro di programmazione finalizzato allo sviluppo

L’attività di partenariato già adeguatamente attuata nella fase di predisposizione del POR, troverà un ulteriore impulso nella implementazione del programma.

In particolare si intende rafforzare ulteriormente il ruolo del Comitato regionale di concertazione che, istituito per la preparazione del POR, ne seguirà il percorso attuativo in modo permanente. Il Comitato, infatti, dovrà:

- esprimersi sul complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di riprogrammazione;
- proporre soluzioni per la regolare e corretta attuazione del programma;
- indicare le rappresentanze sociali ed economiche presenti nel Comitato di Sorveglianza.

Pertanto, le fasi di concertazione si svilupperanno a due livelli: il primo attraverso il Comitato regionale di concertazione, il secondo nell’ambito del Comitato di Sorveglianza.

L’autorità di gestione del POR è tenuta a presentare, in occasione della prima riunione del CdS le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi

6.2.2 Autorità ambientale

L’Autorità ambientale ha il ruolo di operare ai fini dell’integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché di assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

La struttura preposta alla tutela dell’ambiente ed il suo responsabile cui è affidato il ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei Fondi strutturali 2000-2006, indicata dalla Giunta regionale, sarà comunicata nella prima riunione del CdS del QCS.

L’Autorità ambientale regionale avrà il compito di:

- cooperare sistematicamente con l’autorità di gestione e i responsabili dei settori interessati all’attuazione del POR e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dal Complemento di programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale,

nonché per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;

- assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico-archeologico e paesaggistico;
- far parte del Nucleo regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
- collaborare con gli organismi competenti per predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del ruolo svolto dall’Autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Per garantire il pieno coinvolgimento operativo l’Autorità ambientale dovrà essere coinvolta in tutte le attività di programmazione e attuazione degli interventi relativi ai singoli Fondi. Al più tardi, al momento dell’istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR, verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione dell’Autorità ambientale nella attività di cui sopra.

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei propri compiti, si procederà a dotare l’Autorità ambientale di adeguate professionalità, a partire dall’istituzione di una “*task-force*”, cui saranno affidati specifiche mansioni di assistenza alla medesima Autorità nello svolgimento dei propri compiti.

L’Autorità ambientale partecipa alla “Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari”¹.

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

6.3.1 Autorità di pagamento

L’autorità di pagamento è l’autorità responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi strutturali cui hanno diritto.

Le Autorità di pagamento del POR, sono distinte per Fondo strutturale, come di seguito specificato:

- FESR: Servizio monitoraggio e gestione finanziaria dell’Area di Coordinamento delle Politiche comunitarie;
- FEOGA: Settore Agricoltura dell’Assessorato all’Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca;

¹ La “*Rete*” riunisce i rappresentanti delle autorità ambientali nazionale e regionali, i rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, i rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell’ambito dei programmi operativi regionali, i rappresentanti dei servizi della Commissione europea. Il coordinamento della “*Rete*” è posto sotto la responsabilità del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, di concerto con il Ministero dell’Ambiente.

- SFOP: Settore Pesca dell’Assessorato all’ Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca;
- FSE: Settore Formazione Professionale dell’Assessorato Formazione Professionale, Lavoro, Pubblica Istruzione, Diritto allo studio , Università

Il coordinamento e l’organizzazione dei flussi finanziari è di competenza dell’autorità di gestione del POR che riferisce periodicamente al CdS sul relativo andamento e sull’efficacia complessiva del sistema.

L’autorità di gestione del POR deve essere informata delle attestazioni di spesa di tutti i Fondi

6.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie

Nella precedente programmazione si è adottata specifica normativa, di carattere innovativo, in materia di gestione finanziaria a livello di Bilancio regionale che ha contribuito notevolmente alla velocizzazione delle spese.

Infatti, la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 “Prima variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997” disciplina le modalità di iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse finanziarie previste da normative comunitarie. Le più importanti statuizioni in tema di gestione delle risorse finanziarie sono:

1. Iscrizione delle risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza;
2. Priorità, rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, della individuazione dei mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali.
3. Delega alla Giunta regionale delle seguenti operazioni contabili correlate alla gestione finanziaria dei Programmi comunitari, al fine di accelerare le procedure:
 - la Giunta approva con proprio atto le variazioni di Bilancio conseguenti a modifiche compensative tra misure, nell’ambito dello stesso Fondo;
 - la Giunta approva con proprio atto, su parere della Commissione consiliare al Bilancio, le variazioni delle dotazioni dei capitoli di Bilancio, corrispondenti alle modifiche finanziarie della originaria previsione di finanziamento;

Infine con la medesima legge si stabilisce che “Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che esponano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia”.

Nell’ultimo biennio di operatività del Programma sono stati ridotti i tempi per l’apprestamento delle risorse regionali di cofinanziamento.

Nel corso del 1998 è diventata operativa la separazione delle funzioni degli organi di direzione politica da quelle di competenza dei dirigenti regionali, nell’ambito del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e del graduale recepimento delle novità previste dalle Leggi “Bassanini”(Deliberazione n. 3261 del 28.07.98, in attuazione della Legge Regionale 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione regionale”).

Proseguendo quindi in questa attività di miglioramento dell’efficienza del sistema per il ciclo di programmazione 2000/2006 sono state già adottate le seguenti iniziative:

Con L.R. n. 1 del 14 gennaio 2000 la G.R. è autorizzata:

- ad iscrivere in Bilancio le assegnazioni comunitarie e nazionali a seguito, rispettivamente dell’approvazione del POR da parte della U.E e della delibera CIPE di cofinanziamento Nazionale;
- ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte;

Sono state istituite presso l’assessorato al Bilancio (Settore ragioneria) due specifiche strutture esclusivamente dedicate agli adempimenti di spesa correlate una al FSE, e l’altra al FEOGA, SFOP e al FESR

Per quanto concerne l’iscrizione nel bilancio regionale delle assegnazioni comunitarie e statali, saranno adottati gli stessi criteri seguiti nel ciclo di programmazione precedente e, quindi:

- le assegnazioni comunitarie saranno iscritte in capitoli distinti per fondo;
- le assegnazioni dello Stato (deliberazione CIPE in attuazione della Legge 183/87) in un unico capitolo.

Il finanziamento della quota regionale sarà assicurato dalle entrate a destinazione vincolata provenienti da trasferimenti ordinari delle Amministrazioni centrali, nonché da risorse autonome specificatamente destinate a detta finalità che confluiranno in un fondo (“Fondo regionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari”) iscritto nella parte “spese” del Bilancio. Tutte le operazioni contabili, disposte dall’autorità di gestione e dai responsabili preposti alla gestione delle misure, sono verificate dal Settore Ragioneria e dal medesimo registrate sul sistema informatico di contabilità regionale C.O.B.R.A (Contabilità di Bilancio regionale Apulia)

6.3.3 Esecuzione finanziaria delle operazioni

Gli impegni e le liquidazioni di spesa rientrano nelle competenze dei responsabili di misura.

Per quanto concerne gli impegni contabili a favore degli aventi titolo, i medesimi sono assunti sul bilancio regionale, solo dopo l’approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, che di norma avviene a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legislazione statale e regionale. Tanto, al fine di assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti beneficiari solo per quelle iniziative per cui si sono concretizzate le condizioni per l’immediata cantierabilità.

Per quanto concerne i regimi di aiuto, le erogazioni, in conformità alle normative comunitarie e nazionali, e regionali sono effettuate su conti vincolati presso Istituti bancari indicati dagli stessi soggetti beneficiari del contributo sui quali verranno riversate le risorse di propria spettanza, legate alle iniziative; i pagamenti da parte del beneficiario avverranno esclusivamente attraverso gli stessi conti. Eventuali interessi attivi maturati sulla quota di cofinanziamento pubblica dovranno essere attribuiti alla Regione ed utilizzati per ulteriori iniziative di sviluppo. Con deliberazione di Giunta vengono istituiti, nella parte entrata del bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono riscossi gli interessi attivi maturati. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria erogazione.

Per gli interventi attribuiti alla competenza delle Autonomie locali e degli organismi pubblici, la Regione procede all’impegno della spesa a favore dei medesimi, ad avvenuta acquisizione della dichiarazione del rappresentante legale di aver completato l’intero iter procedurale per l’attuazione del

progetto, con contestuale accredito dell’anticipazione del 7% dell’importo dello stesso; successive erogazioni sono disposte, nei limiti e con le modalità da disciplinare con successivi atti, previa dichiarazione del rappresentante legale che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità e che le spese riferite alla anticipazione – il cui elenco dettagliato riportante gli importi e gli estremi della relativa documentazione dovrà essere allegato e sottoscritto dal responsabile del procedimento – sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

I responsabili di misura attraverso controlli in itinere verificano, tra l’altro, che:

- gli impegni e/o i pagamenti siano conformi alle vigenti normative;
- la destinazione dei finanziamenti sia coerente con quella indicata nel POR, nel complemento di programmazione e nel progetto approvato;
- i pagamenti dei beneficiari finali avvengano senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati.

Per quanto concerne i recuperi conseguenti all’accertamento di irregolarità, con deliberazione di Giunta vengono istituiti, nella parte entrata del bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono riscosse le somme recuperate. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria erogazione.

6.3.4 Modalità di attivazione dei flussi finanziari comunitari e statali

Come previsto dall’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/99, la Commissione provvede al versamento di un acconto nei confronti dell’Autorità di pagamento contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall’articolo 31, interviene all’atto della decisione che approva il POR. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

Con l’avvenuta erogazione da parte della Commissione dell’acconto, lo Stato provvede, per quanto di sua competenza, ad assegnare le risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale.

Onde consentire ai soggetti attuatori di disporre della necessaria disponibilità finanziaria, le Autorità di pagamento del POR garantiscono celerità nei trasferimenti delle relative risorse.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e certificate dall’Autorità di pagamento.

L’Autorità di pagamento presenta le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, ed alle Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi, per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all’Autorità di gestione del Q.C.S. Le autorità di pagamento elaborano un’unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria che la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle Autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al POR devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I Servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all’esecuzione dei relativi pagamenti.

L’ultima fase del flusso finanziario riguarda l’erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo.

6.4.1 Attività e procedure di gestione

Gestione

A livello regionale, le procedure per l’attuazione del POR vedono coinvolti:

- la Giunta regionale;
- l’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie-Servizio “Gestione del Programma e Comunicazione”;
- i servizi responsabili dei settori ;
- i responsabili di misure.

1) La Giunta Regionale, in conformità alle disposizioni normative vigenti adotta il Complemento di programmazione, esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte dei soggetti attuatori ed approva le relazioni annuali da trasmettere al Consiglio regionale. Inoltre provvede a:

- individuare le strutture cui è demandata la gestione di singole Misure o Misure aggregate per materie omogenee e/o per territorio, ed a nominare, su proposta del Coordinatore di Settore, il funzionario che ne avrà la responsabilità gestionale (Responsabile di misura);
- disciplinare la regola del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini stabiliti;
- fissare i termini entro i quali dovranno essere notificati a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con l’indicazione, per queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e relative modalità;
- organizzare le strutture amministrative anche attraverso il ricorso a professionalità esterne e assicurare la partecipazione diretta, con l’apporto di risorse umane e altri servizi, delle organizzazioni no-profit e del terzo settore sia nella fase di programmazione che di attuazione delle iniziative.

2) L’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, oltre a svolgere le attività previste al precedente punto 6.1.2. “Coordinamento a livello regionale e di programma operativo” svolge anche compiti di coordinamento programmatico e di gestione finanziaria.

Per dette finalità potrà avvalersi di almeno 6 esperti esterni con competenze specificamente richieste.²

3) I servizi responsabili dei settori provvedono:

- al coordinamento delle attività di attuazione delle misure di competenza;
- alla redazione dei bandi di selezione dei progetti;
- alla approvazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento, ovvero al finanziamento di singoli specifici progetti, ove individuati nel complemento di programmazione;
- alla predisposizione delle relazioni trimestrali di esecuzione da trasmettere all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
- alle funzioni di monitoraggio degli indicatori finanziari, fisici e di risultato;
- al controllo ordinario di gestione avvalendosi anche, per quanto di competenza, degli Uffici del Genio Civile;
- all’esame di eventuali ricorsi prodotti dagli interessati a seguito della pubblicazione delle graduatorie
- alla trasmissione entro il 31 marzo di ogni anno, all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, delle previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e quelle per l’esercizio finanziario successivo.

Inoltre i settori responsabili delle attività dei fondi FEOGA, SFOP, FSE, in quanto autorità di pagamento, provvedono alle operazioni di certificazione delle spese (Reg. (CE) 1260/99 art.38, punto 1, lett. d).

I dirigenti responsabili di settore costituiscono specifiche strutture “terze” rispetto alla gestione delle misure afferenti lo stesso settore, con compiti di controllo ordinario sulla gestione delle misure, di monitoraggio degli indicatori finanziari di realizzazione e di risultato, ed esame degli eventuali ricorsi. Tali strutture costituiranno, per queste problematiche l’interfaccia dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

Dette strutture devono essere dotate di almeno quattro unità di personale.

Infine i dirigenti in parola assicurano i servizi di assistenza tecnica allo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori privati consulenza in merito alle modalità di accesso ai contributi previsti.

4) Il Responsabile di Misura costituisce “Centro responsabile di spesa”.

Detto responsabile, inoltre, svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

² Almeno 4 esperti devono avere specifiche competenze in materia di “Finanza di progetto”, “Ricerca, innovazione e Società dell’Informazione”, “Diritto amministrativo e normativa degli appalti”, “Sostegno all’innovazione degli enti locali”

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte sia al dirigente da cui è funzionalmente dipendente che al dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie e fornisce agli stessi dati e informazioni in ordine alla procedura di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e concessioni, e al controllo periodico dei tempi programmati per l’attivazione della misura, per l’assunzione degli impegni sui flussi finanziari.

Il Responsabile della Misura, nella sua qualità di responsabile del procedimento, in particolare:

- promuove e sovrintende agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- verifica il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- verifica in via generale la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accerta l’acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
- raccoglie, verifica e trasmette alla struttura di controllo e monitoraggio di Settore:
a) i dati relativi all’attuazione della misura con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal completamento di programmazione; b) i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini della relazione annuale; c) eventuali irregolarità riscontrate ovvero trimestralmente ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94 la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità ;
- introduce e successivamente gestisce la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti;
- provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese.

La dotazione organizzativa relativa alle risorse umane e strumentali dei Centri di spesa saranno definite nel Complemento di programmazione tenuto conto dell’accorpamento delle misure e delle dimensioni dei progetti.

Procedure

Le procedure interne per l’attuazione delle misure saranno puntualmente definite nel Complemento di programmazione.

6.4.2 Trasparenza e comunicazione

L’ Autorità di gestione provvede a rendere pubblico il POR, informandone tra l’altro, i potenziali beneficiari finali e le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative che possono essere interessate alle possibilità offerte dal programma.

Le azioni in materia di pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa comunitaria di seguito indicata:

- artt. 34 e 46 del Regolamento (CE)n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità.

Al fine di migliorare i collegamenti con il territorio (le parti economico-sociali, le autorità locali e le altre organizzazioni interessate) e di informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Unione europea per le politiche regionali e in particolare dei risultati conseguiti grazie all’intervento dei Fondi strutturali, l’Autorità di gestione del POR curerà:

- l’organizzazione di campagne di informazioni tempestive, adeguate e correttamente mirate;
- l’organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” locali e la stampa
- l’accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- la pubblicazione di bollettini informativi periodici sull’attuazione degli interventi del POR.

Di tali iniziative sarà informato il CdS.

L’Autorità di gestione identificherà un “responsabile per la comunicazione” nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza.

Al fine di potenziare le capacità di elaborazione di progetti a livello locale, attraverso una più diffusa informazione l’autorità di gestione del POR provvede:

- a istituire efficienti punti di informazione locali;
- ad una più ampia diffusione dell’informatica (creazione di specifiche pagine WEB e indirizzi di posta elettronica)

Inoltre i dirigenti di settore assicurano i servizi di assistenza tecnica allo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori privati consulenza in merito alle modalità di accesso ai contributi previsti.

Al fine di rendere più efficace tutto il sistema della comunicazione sugli interventi del programma si prevede di estendere, a livello regionale e intersettoriale, i collegamenti informatici del Sistema unico di Informazione regionale (SIRIA), in prosecuzione della positiva esperienza attivata nel precedente periodo di programmazione per il settore agricolo. L’estendimento prevede l’interscambio di informazioni con gli altri sistemi informativi presenti all’interno della Regione e con le altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di rendere pubblici, attraverso pagine internet i dati significativi e di pubblico interesse.

Il Piano per l’organizzazione delle attività di informazione e pubblicità sarà stabilito nel Complemento di programmazione.

6.4.3 Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR è istituito con Decreto del Presidente della Regione, che lo presiede ed è composto da:

- il Presidente della Giunta regionale che lo presiede, e in sua assenza l’Assessore alla Programmazione;
- un rappresentante del MTBPE, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione- Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari ;
- un rappresentante del MTBPE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Agricoltura);
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Pesca);
- un rappresentante del Ministero dell’Ambiente
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità;
- un rappresentante di ciascuna Amministrazione centrale titolare di linee di intervento nell’ambito del POR;
- il dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
- i dirigenti dei servizi relativi al monitoraggio e all’attuazione del programma dell’Area di Coordinamento delle Politiche comunitarie;
- i dirigenti regionali responsabili dei settori: agricoltura, pesca, formazione professionale, lavoro, turismo, beni culturali, industria-artigianato, commercio, lavori pubblici, trasporti, urbanistica, bilancio e ragioneria, programmazione, ambiente;
- una rappresentanza della Commissione europea;
- un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti, se del caso;
- un rappresentante dell’Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante dell’Unione delle Provincie d’Italia (UPI)- sezione Puglia;
- due rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI)-sezione Puglia;
- un rappresentante dell’Unione Nazionale delle Comunità montane (UNCCEM)-sezione Puglia;
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali (nel numero massimo di otto) e delle ONG (nel numero massimo di due di cui almeno uno espressione delle ONG ambientali);

I rappresentanti della Commissione europea, della BEI, di ciascuna autorità di gestione dei Programmi Operativi Nazionali e delle parti istituzionali, economiche e sociali partecipano ai lavori del Comitato con voto consultivo.

Ai lavori del CdS partecipa il Dirigente del servizio relativo al Controllo dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

I membri del Comitato saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla sua istituzione.

I rappresentanti delle parti economiche e sociali nel CdS del POR saranno designati dal Comitato regionale di concertazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (CE) n.1260/1999 in materia di partenariato, in accordo con il quadro istituzionale, giuridico e finanziario vigente e individuati sulla base di un accordo tra le parti interessate, che definisca sia le regole per garantire la più ampia informazione partenariale, sia i criteri di designazione secondo i principi di pariteticità, rappresentatività e responsabilità. I rappresentanti delle ONG saranno designati dal FORUM del terzo settore.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza assicura, in occasione della discussione di argomenti concernenti la realizzazione dei Progetti Integrati, la partecipazione dei responsabili degli stessi Progetti Integrati (cfr. il successivo punto 6.4.7).

Con apposito Regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della sua prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno.

Per l’istruttoria l’approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico di specifiche strutture (Segreterie tecniche) appositamente individuate e/o istituite a cura dell’Autorità di gestione del POR, presso i settori responsabili dell’attuazione di misure.

Per l’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato e di tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le “parti”, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, sarà costituita una Segreteria Tecnica dotata di un numero di addetti congruo all’entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR è istituita presso:

Presidenza Giunta Regione Puglia
Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie
Responsabile: Responsabile pro-tempore
Posta elettronica:

Le spese di funzionamento di tali segreterie, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell’assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell’art.30 del regolamento (CE) 1260/1999 in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell’art. 35 del regolamento (CE) n.1260/1999, quelli indicati nel POR e nel Regolamento interno.

Nell’ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza attraverso l’analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie azioni, definite in partenariato con l’autorità di gestione del POR, per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune riprogrammazioni e/o rimodulazioni. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina Web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato e si avvarrà anche degli strumenti di comunicazione del progetto “Forum dei Comitati di Sorveglianza del QCS 2000-2006 dell’ob.1”

Gruppi di lavoro specifici

Come strumento di approfondimento di specifiche tematiche, possono essere istituiti dal Comitato di Sorveglianza alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, che si riuniscono a scadenze regolari e riferiscono al Comitato stesso almeno una volta l’anno.

Modifica del POR

Il POR può essere modificato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 14 del Regolamento (CE) n.1260/1999.

6.4.4 Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti

La Regione Puglia considera la prevenzione del crimine e la lotta alla criminalità organizzata, e ai suoi tentativi di controllare e gestire attività economiche, come priorità politiche inderogabili e assumerà pertanto tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione assicura trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure di appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire il controllo di legalità sugli investimenti.

La Regione d’intesa con il Ministero dell’Interno, si concerterà in particolare con gli organismi preposti per la gestione del Programma Operativo “Sicurezza per lo sviluppo”, al fine di elaborare un piano d’azione specifico contenente una serie di misure di natura amministrativa e procedurale volte a tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Detto piano definirà nello specifico i protocolli di legalità da adottare con le Prefetture e gli Enti Locali, nonché le iniziative finalizzate al controllo ex ante e alla verifica in itinere dell’attuazione degli investimenti concepite come strumenti di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti. Tale azione che coinvolgerà le Istituzioni competenti, stimolerà la rappresentazione e l’assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione regionale e locale è una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d’azione. La Regione farà pertanto ricorso, alle possibilità di intervento offerte dall’Accordo di Programma Quadro su **Sicurezza e legalità organizzata** che si intende stipulare nel quadro di una Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta Regionale. Per queste attività la Regione potrà concertare forme di collaborazione con gli Esperti Trasversali in sicurezza e legalità previsti dal P.O.N. Sicurezza.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata prevista dal QCS di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, che permetterà, fra l’altro, di redigere relazioni sul rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti e sulle azioni intraprese per contrastarli.

6.4.5 Sistema di Monitoraggio

L’Area di Coordinamento del POR ha in corso di realizzazione un Sistema Informativo Telematico (MIR) che ha lo scopo di assicurare:

- il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di attuazione del POR, a supporto delle azioni di valutazione e monitoraggio richieste dallo Stato e dall’Unione Europea;
- la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi fra le varie strutture preposte al controllo e all’attuazione degli interventi, attraverso la raccolta delle informazioni sullo svolgimento del programma, la disponibilità continua di informazioni di sintesi e di dettaglio sugli interventi, l’accesso a banche dati esterne, per l’acquisizione di informazioni di supporto del Programma.

Il sistema proposto, in particolare, mira a rendere disponibile negli uffici e nelle strutture regionali preposte alle attività amministrative di pianificazione, di controllo, di coordinamento e di attuazione degli interventi previsti nel POR, gli strumenti necessari per:

- la raccolta di informazioni sull’avvio, l’avanzamento e la conclusione delle azioni nelle differenti misure previste dal Programma;
- la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione delle informazioni (programma, sottoprogrammi, misure, aree geografiche, aree di intervento) sullo stato di realizzazione del POR (con riferimento agli indicatori fisici, finanziari e di impatto), in modo da consentire lo svolgimento di azioni di controllo di gestione e coordinamento, di monitoraggio ed, eventualmente, di rimodulazione e riprogrammazione del Programma;
- la elaborazione di informazioni, necessarie per lo svolgimento delle azioni di valutazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal governo centrale e dagli organismi comunitari;
- l’accesso a servizi informativi pubblici e privati, disponibili su Internet, per l’acquisizione di informazioni e documenti rilevanti per il programma;
- l’archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di supporto del Programma;

- la pubblicazione su Internet di informazioni di interesse pubblico sul Programma e sulla sua realizzazione.

In particolare, il sistema MIR mette a disposizione funzionalità per:

- la gestione del programma
- la gestione dei progetti
- il monitoraggio fisico e di impatto
- il monitoraggio finanziario
- la pubblicazione di documenti su Internet.

Il sistema di monitoraggio che assicura la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della qualità degli stessi, in ausilio alle attività del responsabile di misura, sarà reso operativo entro il 31/12/2000 e per tutto il periodo di programmazione e rendicontazione del POR.

Raccolta e flussi di dati

I dati saranno raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura che li trasmette sia alla struttura di monitoraggio del settore da cui dipende funzionalmente che all’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie. Quest’ultima provvede alla trasmissione dei dati al sistema centrale di monitoraggio.

La raccolta dei dati sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati - a livello di misura, asse prioritario e programma- al piano finanziario vigente e al complemento di programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall’Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel programma e nel completamento di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati a livello di progetto e sono successivamente aggregati a livello di misura, asse prioritario, programma operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di “categoria di intervento” così come indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio finanziario del POR disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie all’Autorità di Gestione del QCS su supporto informatico con cadenza trimestrale. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di attuazione e del programma.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati sono oggetto di un’azione di validazione e di controllo qualità, a cura dell’Unità di verifica degli investimenti pubblici, al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l’affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. Una specifica procedura permette l’individuazione tempestiva dei “punti di crisi”.

Accesso all’informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario, sono disponibili all’interno della pagina Web del Comitato di Sorveglianza del POR.

Il Comitato di Sorveglianza del POR stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

6.4.6 Valutazione

Impostazione dell’attività di valutazione del POR

Le procedure, i metodi e i contenuti della valutazione del POR saranno omogenei con l’impostazione della attività di valutazione del QCS, così come definita dall’Autorità di gestione dello stesso QCS e dalla Commissione Europea.

Valutazione intermedia

L’autorità di gestione del POR, con la collaborazione dell’autorità di gestione del QCS e la Commissione europea è responsabile dell’organizzazione della valutazione intermedia del programma operativo.

La valutazione intermedia si effettua conformemente all’art. 42 del Reg. CE 1260/99 e viene svolta tenendo conto delle procedure, metodologie e tecniche individuate e condivise nell’ambito del sistema di valutazione del QCS.

Le procedure di selezione del valutatore indipendente del POR dovrà essere completata (con la stipula del contratto) entro il 31.12.2001.

Se la procedura di selezione del valutatore indipendente del programma non sarà stata completata entro la suddetta data la Commissione Europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento riguardante l’intervento e ciò fino all’avvenuto completamento della procedura stessa. Il programma operativo non potrà beneficiare dell’assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Valutazione ex - post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro, le Autorità di gestione del QCS e dei

programmi operativi, conformemente all’articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/99.

6.4.7 Controllo

L’Autorità di gestione del POR è responsabile, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/99, della regolarità delle operazioni finanziate e dell’attuazione di misure di controllo interno da effettuarsi conformemente all’art. 38 dello stesso Regolamento.

Il sistema complessivo regionale di gestione e controllo dovrà, conformemente alla normativa comunitaria e agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, assicurare in particolare:

- Il rispetto della partecipazione dei contributi comunitari nei limiti fissati;
- La conformità della natura e dei tempi degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- La coerenza della destinazione delle azioni con quella del POR;
- L’individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, verificando che le stesse siano abilitate ad esigere un rendiconto dettagliato delle spese a livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili.

Il Servizio “Monitoraggio e gestione finanziaria” dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie, per quanto concerne le azioni cofinanziate dal FESR, l’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale per quelle cofinanziate dal FSE e l’Assessorato all’Agricoltura, per quanto concerne il FEOGA e lo SFOP, saranno responsabili della idoneità della certificazione delle spese e garantiranno la fondatezza dei dati (spese effettivamente sostenute) delle domande di pagamento provvedendo, in particolare, a:

- garantire che le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data di registrazione contabile, l’importo di ogni voce di spesa, l’identificazione dei documenti giustificativi, la data, il metodo di pagamento e la disponibilità della documentazione di supporto;
- garantire, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dalla Comunità, un’accurata ripartizione dell’importo, debitamente giustificata;
- assicurare che i piani tecnici e finanziari delle azioni, le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all’approvazione dei contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
- consentire, nel caso di adozione di procedure di gestione di informazione, compresi i trasferimenti elettronici dei dati, che tutte le autorità interessate possano ottenere dal livello inferiore le informazioni sufficienti per giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore.

Il sistema, per corrispondere all’insieme delle norme in materia che individuano tre principali funzioni (attività di gestione, attività di controllo contabile e finanziario sulla gestione e verifica dell’efficacia del sistema di gestione), sarà organizzato prevedendo la distinzione dell’esercizio di tali funzioni.

La verifica dell’efficacia dei sistemi di controllo della gestione del Programma Operativo è demandata al servizio “Controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie” struttura funzionalmente

indipendente sia dall’Autorità di gestione che dalla Autorità di pagamento, operativamente collocata nell’ambito dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie. Tale struttura sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione finale dell’intervento, riguardante almeno il 5% della spesa totale ed un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Più in particolare l’attività riguarderà:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell’applicazione pratica e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede progettuali approvate.

La stessa struttura collaborerà con le corrispondenti strutture nazionali e comunitarie e potrà ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscono sotto la sua responsabilità. I controlli, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di verifiche amministrativo-contabili, saranno eseguiti con le modalità, tra l’altro, previste dall’art. 7 del Regolamento (CE) n.2185/96.

Per quanto concerne la gestione ed il controllo di gestione:

Per la gestione: il Responsabile di Misura dovrà provvedere ad introdurre e successivamente gestire la pista di controllo; per ciascuna operazione si dovrà cioè, descrivere ex ante l’itinerario procedurale di realizzazione facente perno sui singoli atti amministrativi e di contabilizzazione della spesa; tale itinerario dovrà essere successivamente, con lo svolgersi dell’azione, documentato ed ordinatamente archiviato. Risulta evidente che la pista di controllo trova una sua specificazione per singola misura o azione in base alle procedure e competenze burocratiche dei diversi livelli di attuazione.

Per i controlli contabili e finanziari sulla gestione: il Responsabile di Settore a cui afferiscono le Misure, dovrà provvedere per la individuazione dell’unità organizzativa che deve procedere a tale tipo di controllo attribuendole competenze, mezzi e regolamentazione operativa.

Controlli sull’impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali potranno essere effettuati:

- dalle Autorità di gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea;
- dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE darà indicazione, entro sei mesi dall’approvazione del QCS, alle Autorità di gestione dei programmi per la predisposizione di una adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l’individuazione di eventuali carenze e rischi nell’esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute

dai beneficiari finali per ciascun progetto cofinanziato compresa la data delle registrazione contabile e l’importo di ogni voce di spesa);

- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un’analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l’individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità.

Esiti dei controlli

A seguito dei singoli controlli dovrà essere predisposto uno specifico verbale che rimane agli atti dell’organismo o ufficio che ha effettuato il controllo trasmettendone copia alla struttura regionale di coordinamento.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Le irregolarità riscontrate dalla struttura di coordinamento vengono comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari- e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intrapresa per il recupero dei fondi.

L’Autorità di gestione dell’intervento, in conformità degli artt. 34, e 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/99, assumerà le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

Nel Complemento di programmazione, momento in cui si renderanno disponibili tutte le informazioni utili (assegnazione di risorse alle singole Misure, dimensione finanziaria dei progetti da ammettere a finanziamento e stime attendibili sul numero dei progetti da sottoporre a controllo), si procederà alla definizione, Misura per Misura, degli uffici responsabili della gestione e, a livello di Settore, di quelli responsabili del controllo ordinario.

6.4.8 Specificità di attuazione dei Progetti Integrati

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati i complementi di programmazione devono evidenziare i seguenti aspetti:

Identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;

Individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;

Indicazione della strategia di interventi;

Procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;

Modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;

Identificazione delle misure che, all’interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;

Indicazione dei soggetti responsabili dei progetti integrati;

Indicazione dei criteri utilizzati per l’individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;

Modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all’interno della Regione e con i soggetti locali;

Eventuali procedure per l’attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;

Eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di sorveglianza;

Integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi n. 112/98 (legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l’accelerazione di procedure amministrative);

Eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

La regione provvede a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati dal progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all’Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante ed in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

6.5. Grandi progetti

I grandi progetti presumibilmente si collocheranno nell’ambito delle misure n. 1.1 “Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali”, n. 1.9 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” n. 4.17 “Contratti di programma” n. 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” e n. 6.1 “Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto”.

Nel caso in cui si verificano dette previsioni, l’Autorità di gestione provvederà ad informare preliminarmente la Commissione in conformità a quanto disposto dall’art.26 del Reg. (CE) 1260/99, e dalla “Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento” (GUCE C107 del 7/4/98 pag.7).

6.6. Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell’art.12 del Regolamento (CE) n.1260/1999. Le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislatura comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L’Autorità di gestione del POR è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all’art.34 Regolamento (CE) n.1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta l’anno, la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- Le regole della concorrenza;
- Le gare di appalto;
- La tutela dell’ambiente;
- Le pari opportunità;
- Le politiche del lavoro;
- Le piccole e medie imprese:

Le regole della concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all’approvazione di detti aiuti da parte della Commissione in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato ed al rispetto delle norme orizzontali (intersettoriali) e specifiche (settoriali) comunitarie.

Tuttavia gli aiuti che si configurano come aiuti “de minimis” non sono soggetti all’obbligo di notifica e non richiedono pertanto approvazione preventiva. Gli aiuti “de minimis” non sono comunque, concessi:

- a) per attività connesse all’esportazione e per quelle legate alla produzione e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato;
- b) ai settori disciplinati dal Trattato CECA (industria carbonifera e siderurgica), costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca.

Il sistema di monitoraggio descritto al punto 6.4.4 sarà implementato di una specifica sezione dedicata al rispetto della concessione degli aiuti in regime “de minimis”.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo Sviluppo rurale, gli artt. 51 e 52 del regolamento 1257/99 sono di applicazione. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agrumicolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Il totale degli aiuti regionali concessi rispetterà i massimali di intensità previsti nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 per le regioni ammesse alla deroga prevista dall’art. 87, 3, a) del Trattato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino

Ufficiali della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Le domande di contributo per i Grandi progetti devono indicare l’elenco completo degli appalti già espletati, nonché i verbali relativi. Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel rapporto annuale di cui all’art.37 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La tutela dell’ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell’ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d’azione dell’Unione europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi internazionali.

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all’attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

In riferimento alla direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si rileva che l’atto formale di recepimento non è stato ancora approvato dalle Autorità italiane, nonostante sia ormai trascorso il termine stabilito del 14 marzo 1999. In considerazione dell’importanza di tale norma nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi strutturali, a tutti i progetti, la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all’autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la direttiva 97/11/CE.

Senza pregiudizio delle responsabilità dell’Autorità di gestione, definita all’articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE “habitat” e 79/409/CEE “uccelli selvatici”, al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili dei settori direttamente coinvolti nell’attuazione del POR e i responsabili di misura saranno informati della localizzazione sul territorio regionale dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n.1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Di tale informazione si farà carico l’Autorità ambientale.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all’articolo 37 del Regolamento (CE) n.1260/1999 conterranno una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’attuazione del principio delle pari opportunità, sia sotto il profilo della equiparazione delle possibilità di accesso e permanenza sul mercato del lavoro, sia sul versante dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

L’integrazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne è stata realizzata attraverso la costruzione della “Matrice di impatto in termini di pari

opportunità” in cui sono stati posti in relazione i singoli obiettivi specifici con le tipologie di impatto, riferite in particolare:

- Al miglioramento delle condizioni di vita (rispondenti alle necessità delle donne);
- All’accessibilità al mercato del lavoro e della formazione;
- Al miglioramento della situazione lavorativa e alla promozione della partecipazione delle donne nella creazione di attività socio-economiche.

Il complemento di programmazione presterà inoltre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

incrementare la presenza femminile all’interno della forza lavoro anche attraverso azioni positive specifiche volte a innalzare i tassi di occupazione;

garantire alle donne l’accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e la programmazione negoziata;

migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita sociale e professionale;

assicurare un’adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione.

Le politiche del lavoro

La centralità del tema lavoro all’interno dell’Unione Europea è confermata dall’introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull’occupazione: inoltre gli Stati membri hanno deciso, in occasione del Vertice sull’Occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997, una strategia europea per l’occupazione che si articola in quattro assi principali: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

La valutazione dell’impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel QCS costituirà base di riferimento per il completamento di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata, alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.